

Liquidare le terre comuni: termini di legge

Autore: Alfredo Incollingo

In: Diritto civile e commerciale

Una legge per riordinare

Il 16 giugno 1927 venne promulgata la legge n. 1766 per il riordino dei demani civici del regno.

Per decenni, dall'Unità d'Italia (1861), e anche negli Stati preunitari si susseguirono numerose leggi sulla parziale o totale liquidazione dei domini collettivi. In altri casi, invece, queste disposizioni di legge miravano ad un riordino generale delle terre comuni, limitando i diritti promiscui o l'estensione dei demani civici. Fino al 1927, tuttavia, il Regno d'Italia non si era ancora formulato una legislazione ad hoc per gestire l'enorme estensione dei territori collettivi.

Accertare e liquidare

Il primo articolo della legge n. 1766/1927 chiarisce gli scopi più immediati e pratici della normativa: «[...] **l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento** delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie [...], soggette all'esercizio di usi civici [...]»[1]. Ai fini del nostro articolo, ci interessa concentrarci sulla procedura prevista dalla legge per l'accertamento e la liquidazione degli usi civici. Si prevede, infatti, che **qualora non vi siano documenti a provare l'esistenza di terre collettive, è ammesso alla verifica «qualunque altro mezzo legale di prova»**. Tutto ciò è possibile se **l'esercizio degli usi civici da parte di una comunità locale non sia cessato prima del 1800**[2]. Così si invitavano le varie amministrazioni separate o i comuni stessi a presentare regolare domanda di riconoscimento dei propri demani civici.

Cosa liquidare

Non tutti gli usi civici hanno le stesse finalità. Si parla, infatti, di usi civici «**essenziali**», quando il loro esercizio è necessario per soddisfare i primari bisogni esistenziali (il pascolatico, per esempio), e «**utili**», la cui fruizione è atta a trarre profitti. Questi diritti possono esercitarsi su terre comunali o assegnate a enti esponenziali (Università Agrarie...) o di proprietà privata, fino a quando il possessore non ne decreti una destinazione diversa[3]. A seconda della classe di appartenenza, il canone di compenso per la liquidazione degli usi civici sarà diverso.

Sul punto: "Usi civici e Governo del territorio"

Affrancazione o scorporo

In caso di **compensazione in denaro** delle terre civiche liquidate, si parla di «**affrancazione**». Il calcolo del canone è stabilito in base alla porzione di fondo gravato da uso civico e dalla sua classe di appartenenza. «Per i diritti della prima classe, comunque esercitati, l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo, che potrà, secondo la varietà dei casi e le circostanze essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà»[4]. Per quanto riguarda i diritti della seconda classe, «il compenso, tenendo conto dei criteri suddetti, potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal commissario fino al massimo di due terzi del fondo»[5]. In caso di «**scorporo**», quando **il compenso è in terra**, la porzione di terreno «da assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare dovrà essere determinata non solo col criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore»[6]. È compito del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici stabilire il canone, dopo aver ordinato una perizia sul fondo civico.

Il regista

Il **Commissario per la liquidazione degli Usi Civici** ha rappresentato un **unicum nella storia del diritto italiano**, che ha sempre contemplato una netta separazione tra la funzione amministrativa e quella giudiziaria dei pubblici ufficiali. Secondo gli articoli 26 e 27 della legge n. 1766/1927, è incaricato di verificare l'esistenza degli usi civici e approvare la liquidazione. Deve quindi amministrare le terre collettive oggetto di affrancamento o di scorporo ed emettere giudizi a riguardo. Ciò è avvenuto **fino al 1977**, quando, con il passaggio di alcune funzioni statali alle Regioni, l'attività amministrativa del commissario passò agli enti regionali. Nelle fasi di accertamento, oggi, gli è riservata la sola funzione giurisdizionale sulla persistenza o meno di usi civici[7].

Note

[1] Articolo 1, legge n. 1766 del 16 giugno 1766, in "Gazzetta Ufficiale" del 3 ottobre 1927, n. 228

[2] Articolo 2, cit.

[3] Articolo 4, cit.

[4] Articolo 5, cit.

[5] Ibidem

[6] Articolo 6, cit.

[7] Fabrizio Marinelli, Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni, Pisa, Pacini Editore, 2016, p. 40

<https://www.diritto.it/liquidare-le-terre-comuni-termini-di-legge/>